





## Agenti e rappresentanti di commercio

L'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di *promuovere la conclusione di contratti* in una o più zone determinate.

Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere attività di agente e/o rappresentante di commercio devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 204/1985 e successive modificazioni.

Nel caso di società, pertanto, devono essere in possesso dei requisiti tutti coloro che a qualsiasi titolo (tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti, procuratori, institori, dipendenti...) svolgono l'attività per conto dell'impresa.

La **denuncia di inizio attività** di agente e rappresentante di commercio, ai sensi dell'art.19 L. 241/90, consente l'immediato inizio dell'attività economica e **non può quindi essere retroattiva.** 

Essa contiene infatti l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA in formato PDF/A.p7m e XML) previsti dalla normativa di riferimento.

Pertanto se la relativa pratica telematica presentata al Registro delle Imprese/Rea sarà priva del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato regolarmente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale le autocertificazioni vanno sottoscritte graficamente allegando copia di un valido documento di riconoscimento e vanno firmate digitalmente dall'intermediario che presenta la pratica), la pratica stessa verrà direttamente rifiutata con provvedimento motivato. Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica.

Per tale ragione l'impresa dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti, regolarmente sottoscritta.

In caso di Società i requisiti richiesti dalla legge devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti e da tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l'attività per conto dell'impresa (preposti, collaboratori, dipendenti, ecc.)

I requisiti da auto-dichiarare per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio sono:







## **MORALI:**

- non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

## PROFESSIONALI:

essere iscritto nel soppresso Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio (**requisito valido fino al 12/05/2017**, come da Decreto MSE 26/10/2011 ARC, art. 10, comma 3);

- *oppure*\_essere iscritto nell'apposita sezione REA di cui al Decreto MSE 26/10/2011-ARC, art.7 e art. 10, c.2), riservato alle persone fisiche titolari della qualifica di agente e rappresentante di commercio, non in attività.
- *oppure* essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche;
- *oppure* esperienza lavorativa nel settore commerciale (è compresa anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) di un biennio di attività, nell'ultimo quinquennio, come dipendente con qualifica almeno di concetto (1°, 2°, 3° livello del CCNL per i Dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi) e con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, o viaggiatore piazzista; o analogo inquadramento in altri CCNL (per settore Industria 6° e 7° livello, purché con qualifica appartenente all'area commerciale); (1)
- *oppure essere* o essere stato per almeno due anni negli ultimi cinque titolari o legale rappresentante di una impresa che ha svolto o che svolge attività di vendita (è compresa anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
- *oppure* di essere o essere stato due anni negli ultimi cinque, familiare coadiutore di una impresa che svolge o ha svolto attività di vendita (è compresa anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
- oppure aver frequentato con esito positivo un corso per agenti e rappresentanti di commercio, riconosciuto dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (il corso può essere frequentato in una qualsiasi regione italiana).